

Circolare n. 39 del 16 Marzo 2018

Limiti al divieto di circolazione di macchinari non a norma

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 23 del D.lgs. n. 81/2008 **vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì che, **in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.** Sul punto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto apposita istanza di interpello per chiedere chiarimenti circa **l'eventuale configurabilità di violazioni del precetto in esame** nei casi in cui macchinari non conformi **vengano trasferiti ad un soggetto esclusivamente al fine di essere riparati** ovvero vengano **esposti in spazi commerciali**. In risposta a tale interpello, la commissione ha chiarito che il **divieto di far circolare attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non conformi alle disposizioni antinfortunistiche, sancito dall'art. 23, comma 1 del DLgs.81/2008, non opera nelle seguenti ipotesi:** i) nei casi in cui **la cessione del bene venga effettuata**, senza alcuna previsione di utilizzazione, **per un esclusivo e documentato fine demolitorio** ovvero riparatorio per la messa in regola; ii) in caso di **mera esposizione al pubblico**.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Premessa

L'art. 23 del D.L. 9.4.2008 n. 81 (testo unico della sicurezza):

- **vieta la fabbricazione**, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti **non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**;
- prevede, in caso di locazione finanziaria di **beni assoggettati a procedure di attestazione** alla conformità, che gli stessi debbono essere **accompagnati**, a cura del concedente, **dalla relativa documentazione**.

Coerentemente a tale divieto il successivo art. 72 del citato d.lgs. n. 81/2008 stabilisce:

- al co. 1, che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, co. 1 **attesta**, sotto la propria responsabilità, che **le stesse siano conformi**, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, **ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V**;
- al co. 2, che **chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve**, al momento della cessione, attestarne **il buono stato di conservazione**, manutenzione ed **efficienza a fini di sicurezza**.

Osserva

In tal caso, il noleggiante (o il concedente) **dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio** (o della concessione) dell'attrezzatura **una dichiarazione del datore di lavoro che riporti**:

- l'indicazione **del lavoratore o dei lavoratori incaricati** del loro uso;
- i quali **devono risultare formati conformemente** alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, siano in **possesso della specifica abilitazione ivi prevista**.

Limiti al divieto di circolazione di macchinari non a norma

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha recentemente proposto apposita istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli (art. 12 del D.L. 9.4.2008/81), in merito

■ Brescia
Via Creta, 78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

all'ambito di applicazione della norma citata, la quale vieta, come detto, **la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro**, dispositivi di protezione individuali ed impianti non a norma.

GIURISPRUDENZA

La richiesta di parere si è resa necessaria a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale sez 3 del 1.10.2013 n. 40590, nel contesto della quale i giudici avevano precisato che *"in caso di vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza: se è ceduto per essere riparato non c'è violazione [...] l'atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi.*

In virtù del predetto orientamento giurisprudenziale, alla regione istante premeva avere sapere:

- 1) se **la vendita di attrezzature di lavoro**, dispositivi di protezione individuali ed impianti **non rispondenti** alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, **possa ritenersi comunque legittima nel caso in cui** *"nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo"*;
- 2) se **l'esposizione ai fini della vendita**, noleggio o concessione in uso di delle predette attrezzature di lavoro, in spazi commerciali, compresi spazi all'aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, **costituisca violazione al precetto normativo**, *"indipendentemente dal perfezionamento dell'atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate dalle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro"*.

Risposta della commissione interpellati

In risposta a tale richiesta di parere (interpello n. 1/2017 del 20.12.2017), la commissione precisa che le richiamate disposizioni (art. 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008), nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, **intendono:**

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

- perseguire la finalità di **anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica** dei lavoratori;
- **garantire l'utilizzo unicamente di quei beni conformi** ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati **alla normativa**.

Sempre nel parere rilasciato viene precisato che **la giurisprudenza in materia** (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato **come il divieto posto dall'articolo 23 sopra richiamato possa subire** "[...] *un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma*".

GIURISPRUDENZA

In particolare, nella pronuncia testé citata viene affermato che sulla base di "[...] **un principio di ragionevolezza**, non disgiunto da una regola di ordine economico generale [...] *fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la consequenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.*"

Conseguentemente, sulla base di tali elementi la Commissione ha chiarito che **il divieto di far circolare macchinari non conformi** alle disposizioni antinfortunistiche sancito da tale disposizione **non opera nelle seguenti ipotesi:**

- nei casi in cui **la cessione del bene venga effettuata**, senza alcuna previsione di utilizzazione, **per un esclusivo e documentato fine demolitorio** ovvero riparatorio per la messa in regola;
- in caso di **mera esposizione al pubblico**.

■ Brescia
Via Creta, 78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma